

Perugia, lì 7 novembre 2025

Al Presidente della III Commissione consiliare

Proposte di emendamenti all'atto n. 130 – DDL di iniziativa della Giunta regionale “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)”.

1) prima dell'articolo 1 dell'atto 130 è inserito il seguente:

“Art. 0.1.

(Modificazione all'articolo 1 della l.r. 23/2003)

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale):

“e-bis) a promuovere protocolli di intesa con i Comuni, l'ATER regionale di cui al comma 5, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e gli enti del Terzo settore, finalizzati al supporto abitativo, all'inclusione sociale e al reinserimento dei detenuti in misura alternativa alla detenzione o comunque delle persone in esecuzione penale esterna, che non dispongono di un domicilio.”.

Relazione tecnica

L'emendamento 1 inserisce un nuovo indirizzo alle politiche abitative regionali, il cui impatto sul territorio e il suo onere finanziario deve essere valutato correttamente e la modalità di copertura finanziaria individuata ed esplicitata nella norma finanziaria e nella relazione tecnica della LR 23/2003.

Per il finanziamento del nuovo obiettivo si potrebbe fare riferimento all'Art. 4 *Fondo regionale per le politiche abitative* della LR 23/2003:

“ Art. 4 Fondo regionale per le politiche abitative

1. Per finanziare gli interventi di ERS previsti dalla programmazione regionale è istituito il fondo regionale per le politiche abitative.

2. Nel fondo sono contabilizzate:

a) le risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;

b) le risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione;

c) i rientri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dal fondo di rotazione di cui all'articolo 16 della presente legge;

d) le risorse proprie regionali appositamente previste con legge finanziaria annuale;

e) le risorse derivanti dalle alienazioni ai sensi dell'articolo 53.

3. Il fondo è utilizzato, con le modalità individuate nei successivi articoli, per investimenti nel settore abitativo, compreso il cofinanziamento di programmi comunitari o statali, mediante la concessione di contributi in conto capitale una tantum ovvero in annualità, costanti o variabili, per non più di quindici anni, commisurati al costo di costruzione, alla categoria di intervento ed alle caratteristiche soggettive del beneficiario finale del contributo stesso. Il fondo può essere destinato anche alla copertura parziale degli interventi gravanti sui mutui contratti per le finalità di cui all'articolo 1.

4. Il fondo è anche utilizzato:

a) per favorire l'accesso all'abitazione privata in locazione mediante il sostegno al reddito dei nuclei familiari meno abbienti ai sensi dell'articolo 14, comma 1;

b) per promuovere iniziative a favore dei nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per morosità, ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis.

5. Concorrono al finanziamento degli interventi di edilizia abitativa coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale le risorse economiche periodicamente stanziare allo scopo dalle fondazioni bancarie, ai sensi dell'articolo 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'impiego dei predetti fondi è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra la Giunta regionale e le fondazioni stesse.

6. Concorrono alla programmazione regionale anche le risorse derivanti da:

a) i residui fondi disponibili presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) i canoni di locazione degli alloggi di ERS pubblica limitatamente alle risorse eccedenti di cui all'articolo 43, comma 1;

c) i canoni di locazione degli alloggi di ERS compresi quelli di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c) limitatamente alle risorse eccedenti i costi di gestione del patrimonio, compresi gli oneri fiscali, i costi della manutenzione programmata e l'adeguamento tecnologico del patrimonio gestito;

d) i rientri per le alienazioni di alloggi conseguenti a provvedimenti di razionalizzazione della gestione del patrimonio dell'ATER regionale attuato ai sensi degli articoli 45 e 47, comma 2, lettera d).

6-bis. La Regione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa), può promuovere la costituzione di fondi immobiliari locali, ovvero partecipare alla costituzione degli stessi, nonché favorire lo studio di strumenti finanziari immobiliari innovativi, inseriti in un sistema integrato nazionale e locale, finalizzati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta di alloggi di ERS.”

Dal rapporto “*Adulti in area penale esterna - Analisi statistica dei dati*” • Dati riferiti alla data del 31 dicembre 2023 • Dati di flusso dell'anno 2023 - pubblicato sulla pagina del Ministero di Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità risulta che in Umbria i soggetti in carico alla data del 31 dicembre 2023, erano presso l'Ufficio di Perugia 1.725 e presso l'Ufficio di Terni 634 per un **Totale di 2.359 soggetti in carico al 31 dicembre 2023**, i Soggetti in carico nell'anno 2023 (dati di flusso) sono stati presso l'Ufficio di Perugia 3.510 e presso l'Ufficio di Terni 1.253 per un Totale di 4.763 soggetti presi in carico durante l'anno 2023, mentre gli Incarichi sopravvenuti nell'anno 2023 (dati di flusso) sono stati presso l'Ufficio di Perugia 2.863 e presso l'Ufficio di Terni 984 per un Totale di 3.847 incarichi sopravvenuti nell'anno 2023. Bisognerebbe stimare quanti dei soggetti presi in carico dagli Uffici di esecuzione penale esterna hanno bisogno di supporto abitativo da parte del sistema di ERS regionale.

2) l'articolo 1 dell'atto 130 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Modificazioni all'articolo 20 della l.r. 23/2003)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003 le parole: “*da almeno ventiquattro mesi consecutivi*” sono abrogate.

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

“c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, per le quali non sia stata interamente eseguita la pena, per delitti non colposi in ordine ai quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale oppure sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003 le parole: “*al comma 2, lettere a) e b)*” sono sostituite dalle parole: “*al comma 2, lettera b)*”.

Relazione tecnica

L'emendamento 2 modifica i requisiti generali che i beneficiari devono possedere per accedere ai contributi previsti nel Titolo II *Strumenti attuativi per il sistema dell'ERS* o per accedere all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica disciplinata dal Titolo IV della LR 23/2003, in particolare si abroga il tempo minimo di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale e si modifica la definizione dei delitti che in caso di condanne passate in giudicato, non consentono l'accesso ai contributi previsti dal Titolo II. Le modifiche non hanno effetti finanziari diretti, ma modificano la possibilità di accedere ai contributi o agli alloggi previsti in base alle risorse disponibili a legislazione vigente.

3) L'articolo 3 dell'atto 130 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Modificazioni e integrazione all'articolo 29 della l.r. 23/2003)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 le parole: "*a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi*" sono abrogate.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 è abrogata.
3. Alla lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 dopo le parole: "*della domanda*" sono aggiunte le seguenti: "*ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015)*".
4. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:
"*3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d-ter), nonché quelli di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.*"

Relazione tecnica

L'emendamento 3 modifica l'Art. 29 *Requisiti soggettivi per l'assegnazione* degli alloggi di ERS pubblica disciplinata dal Titolo IV della LR 23/2003, in coordinamento con le modifiche all'articolo 20 dei requisiti generali e con la normativa statale, abrogando la parte che richiedeva il non avere riportato condanne penali passate in giudicato anche a tutti i componenti il nucleo familiare diversi dall'assegnatario dei benefici della LR 23/2003. Le modifiche non hanno effetti finanziari diretti, ma modificano la possibilità di accedere ai contributi o agli alloggi previsti in base alle risorse disponibili a legislazione vigente.

4) Dopo l'articolo 3 dell'atto 130 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis

(Modificazioni all'articolo 29-ter della l.r. 23/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 29-ter della l.r. 23/2003 le parole: "*di età non superiore a quattro anni*" sono abrogate."

Relazione tecnica

L'emendamento 4 modifica l'Art. 29-ter *Riserva di alloggi a favore dei giovani nuclei familiari e famiglie monoparentali* del Titolo IV *Gestione degli alloggi di ERS pubblica* della LR 23/2003 abrogando la parte che dava priorità in caso di figli minori a carico di età non superiore a quattro anni. La modifica non ha effetti finanziari diretti, ma modifica la priorità d'accesso agli alloggi, previsti in base alle risorse disponibili a legislazione vigente, tra i nuclei familiari composti da persone con non più di quaranta anni di età.

5) L'articolo 4 dell'atto 130 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Modificazioni e integrazione all'articolo 31 della l.r. 23/2003)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

“b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori e di anziani di età superiore ai sessantacinque anni: – punti da 1 a 4;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 è inserita la seguente:

“b-bis) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento o di minori in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1991, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): - punti da 1 a 4;”.

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

“c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani di età superiore ai sessantacinque anni, da persone con disabilità, da giovani con non più di quaranta anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5;”.

Relazione tecnica

L'emendamento 5 modifica l'Art. 31 *Criteri per la formazione della graduatoria* per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica del Titolo IV della LR 23/2003. Le modifiche non hanno effetti finanziari diretti, ma riformulano le condizioni e i punteggi per la formazione della graduatoria d'accesso agli alloggi, previsti in base alle risorse disponibili a legislazione vigente.

6) Dopo l'articolo 4 dell'atto 130 sono inseriti i seguenti:

“Art. 4-bis

(Modificazione all'articolo 31-bis della l.r. 23/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 31-bis della l.r. 23/2003 la parola: *“preferibilmente”* è abrogata.

Relazione tecnica

L'emendamento 6 con l'inserimento dell'articolo 4-bis nell'atto 130 modifica il comma 2 dell'Art. 31-bis *Commissione per le assegnazioni* della LR 23/2003, secondo cui le Commissioni istituite dai Comuni per l'assegnazione degli alloggi di EERS pubblica, sono composte *“nel rispetto di un criterio di rotazione, da cinque membri effettivi, tra i quali un esperto in materie giuridico-amministrative preferibilmente esterno alle amministrazioni comunali”*, abrogando la parola *“preferibilmente”* si rende obbligatoria la presenza del componente esterno alle amministrazioni comunali. La modifica determina un onere aggiuntivo per le amministrazioni comunali, per il quale deve essere eventualmente valutata la copertura finanziaria, laddove i regolamenti comunali che disciplinano dette Commissioni prevedono la corresponsione al membro esterno all'amministrazione di un gettone di presenza ovvero del rimborso delle spese sostenute.

Art. 4-ter

(Modificazioni e integrazione all'articolo 34 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 la parola: *“possono”* è sostituita dalle seguenti: *“con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono tenuti a”*.

2. I commi 2 e 2 bis dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le assegnazioni di cui al comma 1 devono essere comprese tra il dieci per cento e il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun Comune con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1.

2-bis. Le assegnazioni di cui al comma 1 devono essere comprese tra il cinque per cento e il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun Comune con popolazione compresa tra i 5.000 abitanti e i 14.999 abitanti, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1.”.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:

"2-ter. I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono fornire una soluzione abitativa a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggi di ERS, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 30."

4.

f-quater) decreto di trasferimento emesso all'esito di procedura esecutiva immobiliare di cui all'articolo 586 del Codice di procedura civile, con contestuale ingiunzione di rilascio dell'immobile venduto a carico del proprietario esecutato avente residenza anagrafica nell'immobile stesso."

5. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 le parole: "al limite stabilito al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai limiti stabiliti ai commi 2, 2-bis e 2-ter".

Relazione tecnica

L'emendamento 6 con l'inserimento dell'articolo 4-ter nell'atto 130 modifica l'Art. 34 *Assegnazioni per emergenza abitativa*.

Al comma 1 la possibilità per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti di fornire una soluzione abitativa in deroga alle procedure mediante bando pubblico diviene un obbligo *"I Comuni ~~possono~~ con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono tenuti a fornire una soluzione abitativa a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggi di ERS, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 30"* (Procedure per l'assegnazione degli alloggi), assegnando secondo i commi 2 e 2-bis minimo il 5% e massimo il 30% delle disponibilità alloggiative annuali in caso di Comuni tra i 5.000 e i 14.999 abitanti e con minimo il 10% in caso di Comuni con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti. Rispetto alla formulazione vigente vengono imposte le percentuali minime di assegnazioni in deroga ai bandi, la cui effettiva applicabilità rispetto alla disponibilità alloggiativa dei singoli Comuni andrebbe valutata. Con l'introduzione del comma 2-ter per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000, le soluzioni abitative in deroga ai bandi possono essere fornite senza vincoli numerici, mentre nel testo vigente avevano un minimo di almeno 1 alloggio da riservare.

Tali riserve di assegnazioni per emergenza, non generano un onere aggiuntivo, ma ridelineano la platea dei possibili beneficiari delle assegnazioni.

Al comma 3 dell'articolo 34, vengono inserite tre categorie di condizioni di emergenza, che i Comuni devono includere come emergenze abitative, a cui i Comuni sono tenuti a fornire soluzione in deroga ai bandi. Le casistiche aggiuntive riguardano le persone vittime di violenza prese in carico dai servizi (si rileva che l'art.34-ter prevede una riserva dell'8% in deroga ai bandi e ai requisiti alle donne vittime di violenza in famiglia o di crimini domestici, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i Servizi) o vittime di discriminazione con percorso personalizzato presso i centri d'ascolto e le persone tenute a rilasciare un immobile espropriato e venduto. Le condizioni da aggiungere possono considerarsi declinazioni di condizioni già previste alle lettere:

"a) sfratti esecutivi non prorogabili e non intimati per inadempienza contrattuale, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica;

b) ordinanze di sgombero, emesse in data non anteriore a tre mesi;

e) sistemazione di soggetti fruitori di intervento socio - terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell'ASL;"

del comma 3 dell'articolo 34. Pertanto le disposizioni non generano nuovi oneri, ma rendono esplicite particolari situazioni di emergenza abitativa.

Andrebbe comunque valutata la possibilità di sostenere i nuovi oneri abitativi attraverso canali specifici di finanziamento, da integrare nella norma finanziaria o nell'Art. 4 *Fondo regionale per le politiche abitative* della LR 23/2003.

Art. 4-quater

Art. 4-quinquies

(Integrazione alla l.r. 23/2003)

1. Dopo l'articolo 34-ter della l.r. 23/2003 è inserito il seguente articolo:

“Art. 34-quater

(Riserva di alloggi in favore delle persone con disabilità)

1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, possono riservare gli alloggi di ERS, fino al 3 per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle persone con disabilità nell'ambito dei progetti di vita individuale personalizzati e partecipati di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), al fine di individuare appropriate soluzioni abitative, anche mediante forme di abitare supportato o di co-housing, per favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere, secondo quanto previsto all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'assegnazione degli alloggi può avvenire anche tramite attribuzione degli stessi alle Aziende Unità Sanitarie Locali e agli enti del Terzo settore, previa, in ogni caso, apposita intesa tra i Comuni, le stesse Aziende Unità Sanitarie Locali e gli enti del Terzo settore con specifica competenza nella costruzione dei progetti di vita.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo, nonché le condizioni familiari ed economiche, e i relativi criteri preferenziali, per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di cui al comma 1.”

Relazione tecnica

L'emendamento 6 con l'inserimento dell'articolo 4-quinquies nell'atto 130 inserisce l'Art. 34-quater (Riserva di alloggi in favore delle persone con disabilità) nella LR 23/2003 secondo cui i Comuni possono riservare fino al 3% della disponibilità alloggiativa annuale, in deroga ai requisiti e alle procedure di assegnazione, a persone con disabilità nell'ambito dei progetti di vita individuale personalizzati e partecipati. Tale riserva aggiuntiva potrebbe considerarsi una declinazione della condizione di emergenza abitativa, che i Comuni devono includere per le assegnazioni per emergenza abitativa, già prevista alla lettera “e) *sistemazione di soggetti fruitori di intervento socio - terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell'ASL*” del comma 3 dell'articolo 34. Pertanto la disposizione non genera nuovi oneri, ma deve essere esplicitata e da disciplinare con delibera di Giunta la particolare situazione di emergenza abitativa.

Andrebbe comunque valutata la possibilità di sostenere i nuovi oneri abitativi attraverso canali specifici di finanziamento, da integrare nella norma finanziaria o nell'Art. 4 *Fondo regionale per le politiche abitative* della LR 23/2003.

Art. 4-sexies

(Modificazioni e integrazioni all'articolo 35 della l.r. 23/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

"2. L'ATER regionale è deputata all'attuazione delle procedure di mobilità volontaria di cui al comma 1 prevedendo l'emanazione di bandi che tengano conto della capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, della presenza di minori, anziani e di persone con disabilità. Trova in ogni caso applicazione il limite stabilito all'articolo 32-bis, comma 3."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini di cui al comma 2 l'ATER regionale predispone apposito regolamento con cui disciplina le procedure di mobilità volontaria individuando, in accordo con i Comuni interessati, un alloggio diverso con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare dell'assegnatario richiedente. L'assegnatario che abbia ottenuto il trasferimento ai sensi del comma 1 non può ulteriormente beneficiarne per i successivi cinque anni."

3. Al comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 la parola: "sono" è sostituita dalla seguente: "siano".

4. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 dopo la parola: "trasferimento" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 3".

Relazione tecnica

L'emendamento 6 con l'inserimento dell'articolo 4-sexies nell'atto 130 modifica l'Art. 35 *Mobilità* della LR 23/2003, le modifiche hanno carattere procedurale senza nuovi oneri finanziari.

Art. 4-septies

(Modificazioni all'articolo 39 della l.r. 23/2003)

1. La lettera g-septies) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003 è abrogata.

2. Al comma 1-bis dell'articolo 39 della l.r. 23/2003 le parole: "e 29, comma 1, lettera c)," sono abrogate.

Relazione tecnica

L'emendamento 6 con l'inserimento dell'articolo 4-septies nell'atto 130 modifica l'Art. 39 *Decadenza dall'assegnazione* della LR 23/2003, abrogando la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio in caso di "g-septies) abbia riportato condanna penale definitiva per il reato di cui all'articolo 731 del codice penale concernente la violazione dell'obbligo di istruzione elementare" e il testo dell'articolo 39 viene coordinato con l'abrogazione della lettera c), comma 1, dell'articolo 29 proposta con l'emendamento 3. Le modifiche hanno carattere ordinamentale senza nuovi oneri finanziari, e ridelineano la platea degli assegnatari degli alloggi disponibili a legislazione vigente.

Art. 4-octies

(Disposizioni attuative, transitorie e sulla decorrenza dell'efficacia)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) procede ad adeguare le disposizioni attuative di cui all'articolo 24-ter della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge agli articoli 20 e 20 bis della medesima l.r. 23/2003;

b) procede ad adeguare le norme regolamentari di cui all'articolo 29, comma 4, della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge allo stesso articolo 29 della medesima l.r. 23/2003;

c) procede ad adeguare le norme regolamentari di cui all'articolo 31, comma 1, della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge allo stesso articolo 31 della medesima l.r. 23/2003;

d) procede ad adeguare la deliberazione di cui all'articolo 34-ter, comma 3, della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge allo stesso articolo 34-ter, comma 1, della medesima l.r. 23/2003;

e) adotta la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 34-quater della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, in ordine alle modalità di attuazione dell'assegnazione degli alloggi di ERS in favore delle persone con disabilità.

2. I procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della l.r. 23/2003, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 20 bis della l.r. 23/2003 nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla presente legge.

3. Le disposizioni modificative apportate dalla presente legge all'articolo 29 della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettera b).

4. Le disposizioni modificative apportate dalla presente legge all'articolo 31 della l.r. 23/2003, trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettera c).

5. Le modifiche introdotte dalla presente legge all'articolo 31-bis della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dalla scadenza delle Commissioni, di cui al medesimo articolo 31-bis, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

6. La disposizione di cui all'articolo 34-quater della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera e).

7. L'ATER regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui al comma 2-bis dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge.

8. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dalla scadenza dei bandi adottati dai Comuni ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 nella versione previgente alle modifiche introdotte con la presente legge e, comunque, non prima dell'adozione da parte dell'ATER regionale del relativo regolamento attuativo di cui al comma 7.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi per l'assegnazione degli alloggi di ERS di cui all'articolo 30 della l.r. 23/2003 sono indetti dai Comuni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettere b) e c).

10. Le graduatorie vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono comunque efficaci per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione delle graduatorie medesime.”.

Relazione tecnica

L'emendamento 6 con l'inserimento dell'articolo 4-octies nell'atto 130 introduce un articolo a se stante per le disposizioni attuative, transitorie e sulla decorrenza dell'efficacia, dettando il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge per l'adeguamento da parte della Giunta regionale degli atti amministrativi e dei regolamenti attuativi alle modifiche proposte e all'Ater regionale lo stesso termine per il regolamento riguardante le procedure di mobilità volontaria tra alloggi di ERS pubblica ora disciplinate dai Comuni stessi. Tali disposizioni di carattere ordinamentale e procedurale non determinano oneri finanziari in se stesse.

Relazione illustrativa.

I presenti emendamenti rispondono all'esigenza di apportare correttivi più ampi e puntuali, rispetto alle sole proposte modificative contenute nell'atto n. 130, anche a fronte delle diverse criticità che gli attori coinvolti nell'attuazione della l.r. 23/2003 hanno incontrato nell'applicazione di tale legge regionale, come recentemente revisionata dalla l.r. n. 15 del 2021.

Si pongono inoltre nel rispetto dei principi da ultimo offerti dai più recenti interventi della Corte Costituzionale che ha stabilito come l'anzianità di residenza nel territorio regionale coinvolto nell'emanazione dei bandi di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale non possa essere tenuta in considerazione tra i requisiti di accesso agli alloggi medesimi e, più in generale, di accesso a tutti i benefici previsti in materia di edilizia residenziale sociale, requisiti che, invece, devono essere strettamente correlati solo allo stato di bisogno del beneficiario nonché alle condizioni di disagio del nucleo assegnatario.

Con gli emendamenti sub 1), inoltre, si propone una importante integrazione nel corpo della disposizione della l.r. 23/2003 contenente le finalità delle politiche abitative, anche per far fronte, seppure solo parzialmente, alle gravissime criticità di sovraffollamento riscontrate negli istituti di detenzione e, conseguentemente, fornire un supporto all'esecuzione delle pene sostitutive alla detenzione e delle misure alternative alla detenzione stessa. Ciò per tutti coloro che, pur potendone beneficiare, non dispongono di un domicilio idoneo e, conseguentemente, sono costretti ad accedere ovvero a rimanere in carcere. Viene dunque posta a carico della Regione la stipula di protocolli di intesa con i Comuni, l'Ater e gli uffici di esecuzione penale esterna, proprio per tutelare questa categoria di persone, anche al fine di promuovere l'inclusione sociale, il supporto abitativo e, soprattutto, di garantire in modo effettivo la funzione riabilitativa della pena.

Con gli emendamenti nn. 2) e 3), nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati, conseguentemente, viene eliminato il riferimento all'anzianità di residenza per l'accesso a tutti i benefici di edilizia residenziale sociale, novità che poi ricade anche all'articolo 29 della stessa l.r. 23/2003 in relazione all'assegnazione degli alloggi di ERS, fermo restando che il richiedente deve essere residente nel territorio regionale o, comunque, deve dimostrare (con modalità che saranno individuate con delibera attuativa della Giunta regionale) di svolgere un'attività lavorativa stabile, esclusiva o principale nel territorio regionale stesso ovvero, nel caso di assegnazione di alloggi di ERS, nel territorio del Comune o della Zona sociale che emana il bando.

Con l'emendamento n. 2), inoltre, vengono apportati degli importanti correttivi alla attuale previsione, per l'accesso ai benefici di ERS e, più in particolare, agli alloggi di ERS, dell'assenza di determinate condanne, condanne che, anche per reati di scarsa gravità o per i quali i condannati hanno già espiato l'intera pena da molto tempo o comunque hanno visto estinguersi il reato o la relativa pena, hanno comportato l'esclusione dai bandi di molti richiedenti aventi diritto che si trovavano in condizioni di grave disagio, o dei loro familiari, i quali, secondo la vigente formulazione, erano anch'essi coinvolti nel requisito dell'assenza delle citate condanne.

L'emendamento dunque corregge queste gravi criticità, prevedendo quale elemento ostativo all'accesso ai benefici di ERS solo la presenza di condanne di elevata gravità, pendenti a carico del solo beneficiario o richiedente l'assegnazione dell'alloggio, ed escludendo i casi di avvenuta espiazione della pena, di intervenuta riabilitazione o, comunque, di avvenuta estinzione del reato o della relativa pena.

Con l'emendamento n. 3), infine, per completezza normativa viene inserito il riferimento alla disposizione statale che prevede, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di ERS, l'assenza di occupazioni senza titolo dei medesimi alloggi nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

L'emendamento n. 4) risponde all'esigenza di garantire in modo più efficace l'accesso agli alloggi di ERS dei giovani nuclei familiari eliminando la limitazione del riferimento all'età non superiore a quattro anni dei figli minori a carico presenti nel nucleo familiare.

Gli emendamenti sub 5) rispondono all'esigenza di chiarire il modo più esaustivo e puntuale l'assegnazione del punteggio ai nuclei familiari con la presenza di minori, anziani o persone con disabilità, anche eliminando l'errato riferimento alla presenza dei minori superiori a dieci anni portatori di handicap e mantenendo solo il riferimento alla presenza di minori portatori di handicap.

Con gli stessi emendamenti inoltre si propone anche di individuare un punteggio minimo da assegnare all'anzianità di residenza in sede di individuazione, da parte dei Comuni, di eventuali ulteriori criteri di assegnazione degli alloggi di ERS, e anche tale modifica si impone nel rispetto dei principi offerti dalla Corte Costituzionale in materia di assegnazione degli alloggi medesimi, come già indicato con riferimento all'emendamento sub 1).

Con gli emendamenti sub 6), a seguito delle sollecitazioni pervenute in sede di audizione dei soggetti interessati, si propone una modifica in ordine alla composizione della Commissione per le assegnazioni di cui all'articolo 31-bis della l.r. 23/2003 stabilendo che gli esperti in materie giuridico-amministrative chiamati a far parte della Commissione stessa siano esterni alle amministrazioni comunali, ciò al fine di fornire un ulteriore supporto tecnico ai lavori svolti in seno alla quest'ultima.

Vengono previste altresì alcune modifiche alla disposizione riguardante le assegnazioni per emergenza abitativa inserendo dei correttivi con riferimento al numero di abitanti dei Comuni che devono fornire una soluzione abitativa ai nuclei familiari che versano in grave emergenza. Vengono dunque previste tre ipotesi:

quella dei Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti; quella dei Comuni con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti ed infine quella dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Sempre con riferimento alla disposizione riguardante le assegnazioni per emergenza abitativa, vengono inserite tre importanti previsioni riguardanti la sistemazione delle donne vittime di violenza che abbiano intrapreso un percorso di presa in carico presso i Centri antiviolenza, la sistemazione delle persone vittime di atti di discriminazione e violenza determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere che abbiano intrapreso un percorso presso i centri di ascolto di cui alla l.r. 3/2017, nonché, infine, la sistemazione di quei proprietari di abitazioni che siano stati colpiti da decreto di espropriazione dell'immobile in cui sono residenti, con contestuale ordine di rilascio dello stesso.

Inoltre viene modificato l'articolo 34-ter della stessa l.r. 23/2003 riguardante la riserva di alloggi di ERS in favore delle donne vittima di violenza in famiglia o di crimini domestici, estendendo tale importante tutela anche a quelle prive di figli minori a carico.

Quale proposta particolarmente innovativa, inoltre, viene inserita una nuova disposizione, l'articolo 34-quater, nel corpo della l.r. 23/2003, tutta in favore delle persone con disabilità, prevedendo una riserva di alloggi di ERS da assegnare a queste ultime nell'ambito dei progetti di vita individuale personalizzati e partecipati di cui al decreto legislativo n. 62/2024, ciò al fine di fornire un supporto concreto alle esigenze abitative dei disabili in funzione della garanzia di una vita autonoma ed indipendente.

Inoltre vengono inserite delle modifiche alla disposizione riguardante la mobilità stabilendo che non siano più i Comuni a stabilire le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria, bensì l'ATER regionale, chiamata a tal fine a predisporre un apposito regolamento avente ad oggetto la disciplina di dette procedure, in accordo con i Comuni interessati e in base alle esigenze del nucleo assegnatario richiedente.

Con gli stessi emendamenti, infine, oltre ad alcuni correttivi necessari per il coordinamento normativo, in coerenza e coordinamento con l'emendamento n. 2) concernente le condanne si propone l'eliminazione, quale causa di decadenza dall'assegnazione, della sopravvenienza di una condanna definitiva concernente la violazione dell'obbligo di istruzione elementare.

Da ultimo si prevede l'inserimento nell'atto 130 di una disposizione attuativa e transitoria, assolutamente necessaria per regolare i rapporti in corso, a fronte delle intervenute modifiche, nonché necessaria a prevedere che la Giunta regionale adotti i necessari atti attuativi per dare corso alle modifiche medesime, senza i quali i Comuni non possono adottare i bandi di assegnazione degli alloggi di ERS, tanto che viene previsto che detti bandi vengano adottati solo dopo che siano intervenute le modifiche attuative di adeguamento.

I consiglieri

Fabrizio Ricci (PRIMO FIRMATARIO)

Christian Betti

Bianca Maria Tagliaferri

Luca Simonetti